

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 348-bis Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello.

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

- a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo [70](#), primo comma;
- b) l'appello è proposto a norma dell'articolo [702-quater](#).